

NUOVO BONUS MAMME

DOMANDE: ENTRO IL 9 DICEMBRE 2025 PATRONATO CGIL

La circolare n.139 del 28 ottobre 2025 dell'Inps ha comunicato le modalità di erogazione del "nuovo bonus mamme" di cui al DL n. 95/2025 per le donne lavoratrici con due o più figli.

DESTINATARIE:

LAVORATRICI A TEMPO DETERMINATO/INDETERMINATO CON DUE FIGLI E A TEMPO DETERMINATO CON TRE O PIÙ FIGLI

N.B. PER LE LAVORATRICI A TEMPO INDETERMINATO CON TRE O PIÙ FIGLI È INVECE CONFERMATO L'ESONERO DEL 100% DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IVS FINO AL 31 DICEMBRE 2026. IL BENEFICIO È APPLICATO FINO AL MESE DI COMPIUTO DEL DICOTTESIMO ANNO DI ETÀ DEL FIGLIO PIÙ PICCOLO, ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI 3.000 EURO ANNUI.

DI COSA SI TRATTA:

E' un'integrazione al reddito di 40 euro per ogni mese (o frazione di mese) lavorato, destinata a:

- lavoratrici con due figli, titolari di contratto a tempo determinato o indeterminato, autonome o libere professioniste fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo;
- lavoratrici con tre o più figli, titolari di contratto a tempo determinato, autonome o libere professioniste fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

REQUISITI:

- Un reddito da lavoro complessivo non superiore a 40.000 euro annui;
- il requisito relativo al numero dei figli deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2025.

**Le lavoratrici che perfezionassero i requisiti successivamente a tale data, potranno presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026.*

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande vanno presentate all'INPS entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della circolare, quindi entro il 9 dicembre 2025 mediante gli Istituti di patronato (INCA CGIL) o attraverso il sito istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS). Il contributo sarà erogato entro il mese di dicembre in un'unica soluzione, non concorre alla formazione del reddito ed è esente da imposizione fiscale e contributiva.

MATERNITA' FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO PER LAVORI A RISCHIO

IN ATTESA DI INDICAZIONI DAL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE LE DOMANDE DI INTERDIZIONE DAL LAVORO PRE E POST PARTO PER ATTIVITA' LAVORATIVE A RISCHIO VANNO PRESENTATE AL SERVIZIO LAVORO DELLA PAT

DESTINATARIE:

- EDUCATRICI DI ASILI NIDO E ASSISTENTI EDUCATRICI NELLA SCUOLA;
- INSEGNANTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA;
- INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA;
- IN PARTICOLARI CONDIZIONI, INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA.

DI COSA SI TRATTA:

Si tratta di presentare domanda per anticipare e/o posticipare fino a sette mesi dopo il parto l'astensione dal lavoro per maternità in caso le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni.

Di norma l'astensione per maternità scatta dal settimo mese di gravidanza e si prolunga fino al terzo mese dopo il parto, ma la maternità a rischio può iniziare ben prima del settimo mese di gravidanza e proseguire fino a sette mesi dopo il parto in caso di attività lavorative a rischio.

REQUISITI:

Essere assunte come lavoratrici dipendenti da datori di lavoro pubblici o privati.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda potrebbe essere presentata o dal datore di lavoro o dalla lavoratrice ma il

Dipartimento Istruzione fino ad oggi non ha fornito indicazioni quindi per ora è opportuno e consigliabile che siano le lavoratrici a presentare domanda al Servizio Lavoro della PAT.

Di norma le richieste di maternità a rischio vanno presentate all'Azienda Sanitaria, ma in questo caso, trattandosi di domande di astensione per rischi strettamente connessi all'attività lavorativa svolta, vanno presentate al Servizio Lavoro della PAT.

Qui a destra un QR CODE diretto alla pagina dedicata del Servizio Lavoro



e qui a sinistra il QR CODE diretto al modulo di domanda da compilare

